

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

originale/copia

DELIBERAZIONE N. 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA.....

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
TRA I COMUNI DI VICOLUNGO – CASALVOLONE E LANDIONA.

L'anno DUEMILADODICI il giorno DUE del mese di AGOSTO alle ore 19,30
nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte
dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri
Comunali.

All'appello risultano:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	x	
PERETTI	SABRINA	Consigliere		x
MOZZATO	MASSIMO	"	x	
DEAGOSTINI	MARCO	"	x	
PROVERBIO	UGO	"	x	
GAVINELLI	LORELLA	"	x	
BERMANI	LORETTA	"		x
MAFFE'	ALESSANDRO	"	x	
CODINI	MATTEO	"	x	
FERRARI	MAURO	"	x	
BOLLO	ALESSANDRA	"	x	
CAFFINO	CESARE	"	x	
LANGHI	DIONIGI	"	x	
Totali			11	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Sabrina SILIBERTO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Marzia VICENZI, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI VICOLUNGO – CASALVOLONE E LANDIONA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'articolo 14, commi 28-31, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i., obbliga i piccoli Comuni a gestire in forma associata, attraverso convenzione o unione di Comuni, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 16 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011 n. 148 (coordinato con il D.L. 216/11 convertito in L. 14/12 in materia di milleproroghe) ha modificato sensibilmente la norma sopra ricordata e introdotto nuove disposizioni per gli enti di minore dimensione, prevedendo, fra l'altro, che:
 1. per i comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti sia prevista una speciale e ancor più gravosa disciplina in materia di gestioni associate obbligatorie, riguardante tutte le funzioni e i servizi, svolte dai predetti Enti;
 2. i predetti enti con popolazione fino a 1.000 abitanti possono derogare all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 16 D.L. 138/11 (Unioni), purchè alla data del 30.09.2012 esercitino attraverso convenzione tutte le funzioni amministrative ed i servizi pubblici (Art. 16, comma 16 D.L. 138/11);
 3. i Comuni fino a 1.000 abitanti, che svolgono le funzioni tramite convenzione, entro il 15 ottobre 2012, trasmettono al Ministero dell'Interno attestazioni comprovanti il raggiungimento di una efficiente gestione nell'esercizio funzionale;
 4. il Ministro dell'Interno, entro il 30 novembre 2012, dopo aver valutato le attestazioni trasmesse dai Comuni, emana un decreto contenente l'elenco dei Comuni obbligati a costituire l'Unione di cui al comma 1 art. 16 D.L. 138/11 e di quelli esentati;
 5. il D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 (cd. Spending review), in particolare l'art. 19, che ha introdotto ulteriori novità sull'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, prevedendo che i comuni interessati provvedano alle gestioni associate obbligatorie
 - a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;
 - b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;

CONSIDERATO CHE:

- i Comuni di Vicolungo, Casalvolone e Landiona sono risolti nel perseguire livelli di efficienza sempre più elevati per quanto riguarda sia l'erogazione dei servizi resi alla comunità sia l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, anche attraverso il ricorso a forme di gestione associata;
- le Amministrazioni di cui sopra si sono attivate per ricercare accordi politici con i Comuni appartenenti al medesimo contesto socio-territoriale onde addivenire a nuove e più stringenti forme di gestione associata dei servizi e delle funzioni di competenza e anche per adempiere doverosamente a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata in tema di gestione associata obbligatoria;
- il decreto legislativo 267/2000 prevede all'art. 30 che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- che il servizio di polizia locale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni, tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza oltre a esigere l'immediatezza delle risposte per i cittadini ed gli amministratori;
- la convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, rappresenta la modalità più snella ed agevole da definire, anche in riferimento alle peculiarità dello svolgimento in modo coordinato del servizio di polizia locale;

VISTO l'allegato schema di convenzione per il SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRA I COMUNI DI VICOLUNGO – CASALVOLONE E LANDIONA;

UDITO l'intervento del Consigliere Dionigi Langhi, il quale chiede delucidazioni in merito alla gestione del personale da adibire alla costituenda convenzione. Il Sindaco provvede a fornire i relativi chiarimenti.

RITENUTA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 42 del d.lgs 267/00

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

All'esito della votazione, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti: 11 (undici)

Favorevoli: 8 (otto)

Contrari: 1 (uno- Cesare Caffino)

Astenuti: 2 (due - Alessandra Bollo, Mauro Ferrari)

DELIBERA

1 - Di approvare, così come approva, l'allegato schema di convenzione per il SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRA I COMUNI DI VICOLUNGO - CASALVOLONE E LANDIONA, allegato sub. A), al presente atto per farne parte integrante;

2 - di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della suddetta convenzione nonché di ogni ulteriore atto di Sua competenza;

3 - di trasmettere copia della presente deliberazione ai comuni di CASALVOLONE E LANDIONA, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Pareri ai sensi dell'art.49, comma 1 e attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs n.267/2000:

F C

☐ ☐ Il responsabile del servizio economico-finanziario:

(F. Moretti) _____

☐ ☐ Attestazione di copertura finanziaria:

(F. Moretti) _____

☒ ☐ Il responsabile del servizio demografico-vigilanza-commercio:

(F. Barbieri) _____ **F.TO**

☐ ☐ Il responsabile del Servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:

(M. Deagostini) _____

Vicolungo, **2 AGO, 2012** _____

F = favorevole

C = contrario

F.TO

Il Sindaco
(Marzia Vicenzi)

Il Segretario Comunale
(Sabrina Siliberto)

F.TO

Pubblicazione n. 20.....

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il 14 AGO 2012..... e per quindici giorni consecutivi.

Vicolungo, 14 AGO 2012

Il Segretario Comunale
(dott.ssa Sabrina Siliberto)

F.TO

Copia conforme all'originale

14 AGO 2012

Vicolungo,

Il Segretario Comunale
(dott.ssa Sabrina Siliberto)



[Handwritten signature]

La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data _____ ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo,

Il Segretario Comunale
(dott.ssa Sabrina Siliberto)

F.TO